

INAIL – ASSOLOMBARDA

“Sorveglianza del mercato, verifica periodica e formazione sugli apparecchi di sollevamento: sinergie per la sicurezza”

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

2 dicembre 2015



TITOLO I - PRINCIPI COMUNI - CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 15 - (MISURE GENERALI DI TUTELA)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

.....

z) **la regolare manutenzione** di ambienti, **attrezzature**, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

.....



TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ART. 69 - (DEFINIZIONI)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
- a) **attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) **uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
 -
 - d) **lavoratore esposto**: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) **operatore**: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso



TITOLO III – ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ART. 70 REQUISITI DI SICUREZZA

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori **devono essere conformi** alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (es. Dlgs 71/2010).

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'*ALLEGATO V*.



TITOLO III – ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

ART. 71 – GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro:

1. mette a disposizione dei lavoratori attrezzature **conformi** ai requisiti di sicurezza**idonee** ai fini della salute e sicurezza e **adeguate** al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere **utilizzate conformemente** alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. all'atto della scelta delle attrezzature prende in considerazione: le **condizioni e le caratteristiche** specifiche del lavoro da svolgere, i **rischi** presenti nell'**ambiente** di lavoro, i **rischi** derivanti dall'**impiego** dell'attrezzatura, i **rischi da interferenza** con altre attrezzature

3. al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte **adotta adeguate misure tecniche ed organizzative**, tra le quali quelle dell'allegato VI



DLgs 81/08 - Allegati V e VI

Nell'**allegato V** del D.Lgs. 81/08 (in riferimento alle attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative o) vengono riportate:

- al punto 3 le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi
- al punto 4 le prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.

Nell'**allegato VI** del D.Lgs. 81/08, riguardante le disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro vengono riportate:

- al punto 3 le disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
- *al punto 4 le disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone*



Allegato VI – Disposizioni d'uso (di carattere generale).
In particolare:

3.1.1 I **mezzi di sollevamento** e di trasporto devono **essere scelti** in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a **controlli trimestrali** in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante

3.1.6 Gli **accessori di sollevamento** devono **essere scelti** in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere **depositati** in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.



ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso

oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione

siano curati la **tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo** delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il **posto di lavoro e la posizione dei lavoratori** durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.



ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai **lavoratori allo scopo incaricati** che abbiano ricevuto una *informazione, formazione ed addestramento adeguati*;

b) in caso di riparazione, di **trasformazione o manutenzione**, i lavoratori interessati siano **qualificati** in maniera specifica per svolgere detti compiti.



ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)



8. Il datore di lavoro, **secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti** ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro **la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione** siano sottoposte a

un **controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)

ad un **controllo dopo ogni montaggio** in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, **nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti**



ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO) c.8 ... continua

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare **deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose** siano sottoposte:



1. interventi di **controllo periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni **fornite dai fabbricanti**, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di **controllo straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano **eventi eccezionali** che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali **riparazioni, trasformazioni, incidenti**, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da **persona competente**.



ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)

9. I risultati dei controlli (di cui al comma 8) **devono essere riportati per iscritto** e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.



10. Qualora le attrezzature di lavoro (di cui al comma 8) siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva **devono essere accompagnate** da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.



ART. 71- (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO) – Verifiche periodiche


11. Oltre alle verifiche previste dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell'ALLEGATO VII, a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel medesimo Allegato (DM 11 aprile 2011)

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati



ART. 73 - Formazione, informazione e addestramento



1. Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione** e ricevano una **formazione ed un addestramento** adeguati in rapporto alle condizioni di impiego ed alle situazioni **anormali prevedibili**.

Art.73, c.4 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano ***una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.***

L'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e *le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.*



ALLEGATO I - DLGS 17/2010

1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE



1.7. INFORMAZIONI

1.7.4. Istruzioni

Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni originali"...

.....

Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.

1.7.4.1. Principi generali di redazione

.....

c) Il contenuto delle istruzioni **non deve riguardare soltanto l'uso previsto della macchina**, ma deve tener conto anche **dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile**.

d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.



1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

.....



r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;



TIPOLOGIA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE PREVISTI DAL D.Lgs. n. 81/2008

TIPOLOGIA	PERIODICITÀ	RIFERIMENTO ALLA NORMA	SOGGETTO INCARICATO
Le funi e le catene Controlli	trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante	All. VI, §.1.2	Personale competente
Attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione	Art. 71, comma 7, lett. b)	Lavoratori qualificati
Attrezzature la cui sicurezza dipende dall'installazione Controllo iniziale	dopo l'installazione e prima della messa in esercizio	Art. 71, comma 8, punto a)	Personale competente
Attrezzature la cui sicurezza dipende dall'installazione Controllo	dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto	Art. 71, comma 8, punto a)	Personale competente
Attrezzature soggette a deterioramenti Controlli periodici	in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi	Art. 71, comma 8, punto b), 1°	Personale competente
Attrezzature soggette a deterioramenti Controlli straordinari	dopo eventi eccezionali, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività	Art. 71, comma 8, punto b), 2°	Personale competente
Attrezzature allegato VII Verifiche Periodiche	Periodicità prevista dall'allegato VII	Art. 71, comma 11	INAIL/ASL/Soggetti pubblici e privati abilitati



ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

.....

f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro** e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

2. I lavoratori devono in particolare:
omissis...

c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;



Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti **rispettano i principi generali di prevenzione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro **al momento delle scelte progettuali** e tecniche e **scelgono** attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono **vietati** la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti **non rispondenti alle disposizioni legislative** e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.





LE SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART.87, Dlgs 81/08)

- ✓ Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
- ✓ Art. 71, co. 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'ALLEGATO VI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
- ✓ Art. 71, co. 3: limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 259 dell'art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
- ✓ Art. 71 co. 6, 9, 10 e 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro





LE SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO E DEI LAVORATORI (Dlgs 81/08)

Sanzioni per il preposto

**✓ Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f):
arresto fino a due mesi o ammenda
da 438,40 a 1.315,20 euro [Art. 56,
co. 1, lett. a)]**

Sanzioni per i lavoratori

**✓ Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f),
g), h), i): arresto fino a un mese o
ammenda da 219,20 a 657,60 euro
[Art. 59, co. 1, lett. a)]**





LE SANZIONI A CARICO DI PROGETTISTI, FABBRICANTI, INSTALLATORI (Dlgs 81/08)

Sanzioni per i progettisti

✓ **Art. 22: arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 57, co. 1]**

Sanzioni per i i fabbricanti e i fornitori

✓ **Art. 23: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro [Art. 57, co. 2]**

Sanzioni per gli installatori

✓ **Art. 24: arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 57, co. 3]**



Grazie per l'attenzione

